



Revisione e armonizzazione normativa in materia di foreste e filiere forestali

Atto del Governo 485

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	485	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali	
Norma di delega:	articolo 5, commi 1, 2, lettera h), e 3, della legge 28 luglio 2016, n. 154	
Numero di articoli:	19	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	13/12/2017	13/12/2017
annuncio:	13/12/2017	13/12/2017
assegnazione:	13/12/2017	13/12/2017
termine per l'espressione del parere:	11/02/2018	11/02/2018
Commissione competente:	9 ^a Agricoltura e produzione agroalimentare, 5 ^a Bilancio, Commissione parlamentare per la semplificazione	VIII Ambiente e XIII Agricoltura, V Bilancio, Commissione parlamentare per la semplificazione
Rilievi di altre Commissioni:	13 ^a Territorio, ambiente, beni ambientali	

Contenuto

Lo schema di decreto legislativo reca disposizioni concernenti la **revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali**.

L'**articolo 1** dello schema in esame reca i Principi in materia, affermando che la Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del **capitale naturale nazionale** e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future.

Il comma 2 stabilisce, richiamando il rispetto delle competenze sancite dalla Costituzione e il principio di leale collaborazione, che il decreto in esame reca le norme fondamentali per l'indirizzo unitario e il coordinamento nazionale in materia di **foreste e di filiere forestali**, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo.

Il comma 3 sancisce la promozione, da parte dello Stato, attraverso il fondamentale contributo della selvicoltura, della **gestione forestale sostenibile**, con particolare riferimento ai contenuti delle Risoluzioni delle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa del Forest Europe, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio forestale, il territorio e il paesaggio nazionale, nella salvaguardia ambientale, e richiamando la lotta al cambiamento climatico.

In base al comma 4, lo Stato, le regioni e le province autonome promuovono in **modo coordinato** la tutela, la gestione e la valorizzazione attiva del patrimonio forestale anche al fine di garantire lo sviluppo equilibrato delle sue filiere, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo.

Il decreto costituisce **testo unico** in materia di foreste e filiere forestali ai sensi della norma di delega. Gli interventi normativi incidenti su questo o sulle materie dallo stesso disciplinate vanno quindi attuati in via **esplicita** con espressa modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

Al riguardo si rileva che tale specifica rappresenta una linea di indirizzo interpretativo per gli operatori, non potendo vincolare il legislatore nel futuro, provenendo da fonte normativa gerarchicamente pari ordinata a quella chiamata ad introdurre le modifiche.

L'**articolo 2** reca le **finalità** del decreto, quali:

- a) garantire la salvaguardia delle foreste nella loro estensione, distribuzione, ripartizione geografica, diversità ecologica e bio-culturale;
- b) promuovere la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale nazionale al fine di garantire le funzioni ambientali, economiche e socio-culturali;
- c) promuovere e tutelare l'economia forestale, l'economia montana e le rispettive filiere produttive e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali attraverso la protezione e il razionale utilizzo del suolo e il recupero produttivo delle proprietà fondiaria frammentate e dei terreni incolti o abbandonati, sostenendo lo sviluppo di forme di gestione associata delle proprietà forestali pubbliche e private;
- d) proteggere la foresta promuovendo azioni di prevenzione da rischi naturali e antropici, di difesa idrogeologica, di difesa dagli incendi e dalle avversità biotiche ed abiotiche, di adattamento al cambiamento climatico, di recupero delle aree degradate o danneggiate, di sequestro del carbonio e di erogazione di altri servizi ecosistemici generati dalla gestione forestale sostenibile;
- e) promuovere la programmazione e la pianificazione degli interventi di gestione forestale **nel rispetto del ruolo delle regioni e delle autonomie locali**;
- f) favorire l'elaborazione di principi generali, di linee guida e di indirizzo nazionali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio agrosilvopastorale e del paesaggio rurale; si fa in particolare riferimento agli strumenti di intervento previsti dalla politica agricola comune;
- g) favorire la partecipazione attiva del settore forestale italiano alla definizione, implementazione e sviluppo della **strategia forestale europea** e delle politiche ad essa collegate;
- h) garantire e promuovere la **conoscenza e il monitoraggio** del patrimonio forestale nazionale e dei suoi ecosistemi, anche al fine di supportare l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico nel settore forestale e ambientale;
- i) promuovere e coordinare la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore e la qualificazione delle imprese;
- l) promuovere l'**attività di ricerca**, sperimentazione e divulgazione tecnica nel settore forestale;
- m) promuovere la cultura forestale e l'educazione ambientale.

Al **Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**, sentita la Conferenza Stato-regioni e province autonome, è attribuita la competenza ad adottare gli **atti di indirizzo** ed assicurare il coordinamento delle attività volto a garantire il perseguimento unitario e su tutto il territorio nazionale delle finalità previste. Tale funzione è svolta in **coordinamento**, per quanto di rispettiva competenza, con il **Ministero dell'ambiente** e con il **Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo**.

Lo schema di decreto prevede la promozione di **accordi, intese istituzionali e progetti di valenza interregionale e internazionale** da parte di Stato, regioni e province autonome, prevedendosi una clausola di invarianza finanziaria.

Si osserva che talune finalità previste, quali le lettere f) e g), seppur riferite a disposizioni contenute nel decreto, sembrano più propriamente costituire l'oggetto degli atti di indirizzo di cui al comma 2.

L'**articolo 3** reca una serie di **definizioni**, stabilendosi che i termini bosco, foresta e selva sono equiparati. In particolare, si definiscono:

- a) patrimonio forestale nazionale: l'insieme dei boschi, di cui ai commi 3 e 4, e delle aree assimilate a bosco, di cui all'articolo 4, radicati sul territorio dello Stato, di proprietà pubblica e privata;
- b) gestione forestale sostenibile: gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi;
- c) pratiche silvicolture: i tagli, le cure e gli interventi culturali volti all'impianto, alla coltivazione, al trattamento e all'utilizzazione dei boschi;
- d) prodotti forestali spontanei non legnosi: tutti i prodotti di origine biologica ad uso alimentare e ad uso alimentare, derivati dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi, escluso il legno in ogni sua forma;
- e) sistemazioni idraulico-forestali: gli interventi e le opere di carattere intensivo ed estensivo attuati, anche congiuntamente, sul territorio, al fine di stabilizzare, consolidare e difendere i terreni dal dissesto idrogeologico e di migliorare l'efficienza funzionale dei bacini idrografici e dei sistemi forestali;
- f) viabilità forestale e silvo-pastorale: la rete di strade, piste, piazzole e opere vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, funzionali a garantire il governo del territorio, la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica del patrimonio forestale, nonché le attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;
- g) terreni abbandonati o incolti: i terreni forestali che hanno superato il turno consuetudinario o nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi quindici anni, nonché i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l'attività agricola minima da almeno dieci anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e delle relative disposizioni nazionali di attuazione, ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione d'uso;
- h) terreni silenti: i terreni agricoli e forestali di cui alla lettera g) per i quali i proprietari non siano individuabili o reperibili a seguito di apposita istruttoria;
- i) prato permanente: le superfici in attualità di coltura per la coltivazione di erba o di altre piante foraggere,

spontanee o coltivate, destinate ad essere sfalciate, affienate o insilate una o più volte nell'anno, non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da almeno cinque anni;

l) **pascolo permanente**: le superfici in attualità di coltura, il cui utilizzo esclusivo è il pascolo del bestiame, anche nell'ambito di prassi locali consolidate, con assenza di tracce di lavorazioni meccaniche e di sistemazioni idraulico-agrarie. Se l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restano predominanti, rientrano nella nozione di pascolo permanente anche le superfici sulle quali insistono altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo;

m) **pascolo arborato**: le superfici in attualità di coltura con copertura arborea forestale inferiore al 20 per cento, impiegate principalmente per il pascolo del bestiame, anche nell'ambito di prassi locali consolidate, che producono foraggio non economicamente falciabile e nelle quali siano presenti piante arboree o arbustive;

n) **bosco da pascolo**: le superfici a bosco destinate anche al pascolo, caratterizzate da una densità arborea superiore al 20 per cento e tale da favorire la fruttificazione e la produzione di erba ed arbusti per l'alimentazione del bestiame;

o) **arboricoltura da legno**: la coltivazione di impianti arborei in terreni non boscati o soggetti ad ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno a uso industriale o energetico e che è liberamente reversibile al termine del ciclo colturale. Sono assimilate all'arboricoltura da legno le tartufaie coltivate di origine artificiale, i nocciuleti e i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale nonché il bosco ceduo a rotazione rapida.

Al **comma 3**, si stabilisce che, per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite '**bosco**' le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.

Si fa presente al riguardo che andrebbe chiarito il riferimento dell'inciso "per le materie di competenza esclusiva dello Stato", laddove si fa riferimento al bosco (art. 3, comma 1), alle aree assimilate a bosco (articolo 4, comma 1) ed alle aree escluse dalla definizione di bosco (art. 5, commi 1 e 2), posto il carattere unitario della definizione, che trova distinzione in base alla valenza ambientalistica o produttiva dell'area e non risulta differenziata in base alle materie.

In base al **comma 4**, le regioni e le province autonome, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche, possono adottare una definizione integrativa di bosco rispetto a quella, dettata dal comma 3, nonché definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco - di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 - con il vincolo tuttavia che non venga diminuito il **livello di tutela e conservazione** così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita.

L'articolo 4 disciplina le aree assimilate a bosco, mentre l'articolo 5 quelle escluse dalla definizione di bosco.

In particolare, l'**articolo 4** reca una esaustiva enumerazione delle **aree assimilate a bosco**, valevole per le materie di competenza esclusiva dello Stato.

Ai sensi del comma 4 del precedente articolo 3, le regioni e le province autonome - per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche - hanno facoltà di adottare definizioni integrative della locuzione "aree assimilate a bosco" di cui all'articolo in commento, a condizione che non ne risulti diminuito il livello di tutela e conservazione assicurato ai boschi, alle selve e alle foreste (i tre termini sono, infatti, equiparati) come presidio fondamentale della qualità della vita.

Il comma 3 del medesimo articolo 3, per le materie di competenza esclusiva dello Stato, definisce con il termine "bosco" "le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento".

Anche tale definizione è suscettibile di integrazione da parte delle regioni e delle province autonome nei limiti del rispetto del livello di tutela e conservazione assicurato alle foreste.

Il **comma 1** definisce aree assimilate a bosco:

- i **castagneti**, le **sugherete**, nonché le **formazioni vegetali di specie arboree o arbustivo** in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese quelle caratteristiche della macchia mediterranea, che rispondano alle seguenti condizioni:

- siano riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, dalle regioni e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche;
- non risultino già classificate a bosco (lettera a));

- i **fondi soggetti ad obbligo di rimboschimento** per le seguenti finalità: difesa idrogeologica del territorio; miglioramento della qualità dell'aria; salvaguardia del patrimonio idrico; conservazione della biodiversità; protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale (lettera b));

- le **opere realizzate**, direttamente o tramite monetizzazione, **come interventi di compensazione della trasformazione del bosco** (disciplinati dall'articolo 8, in particolare commi 3 e 4) (lettera c));

- le **aree forestali** che risultino **temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva** per una

delle seguenti cause: interventi antropici; danni da avversità biotiche o abiotiche; eventi accidentali; incendi a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente (lettera d));

- **le aree al servizio esclusivo del bosco e dell'attività agrosilvopastorale, le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco**, anche se identificabili come prati permanenti, pascoli permanenti o pascoli arborati (lettera e));

- **le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza**, anche se di larghezza superiore a 20 metri, **che interrompono la continuità del bosco**, comprese le opere di prevenzione antincendio, la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, finalizzati a garantire l'efficienza delle opere medesime e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi (lettera f)).

La predetta enumerazione **fa salvo quanto previsto dai piani paesaggistici disciplinati dagli articoli 143 e 156 del codice dei beni culturali e del paesaggio**, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

Il piano paesaggistico di cui all'art. 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, che comprende, tra l'altro, la ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, può prevedere la individuazione di aree soggette a tutela nelle quali la realizzazione di interventi è subordinata al previo accertamento della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale.

L'articolo 156 reca disciplina della verifica di conformità dei piani paesaggistici alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché norme per l'adeguamento dei piani medesimi.

Il **comma 2** prevede che le definizioni di "aree assimilate a bosco" (comma 1) e di "bosco" (articolo 3, comma 3) non si applichino ai **boschi di sughera** di cui alla legge n. 759 del 1956, nei quali restano ammissibili gli interventi colturali disciplinati dalla medesima legge e da specifiche disposizioni regionali o provinciali.

La legge n. 759 del 1956 disciplina la coltivazione, la difesa e lo sfruttamento della sughera.

L'**articolo 5** reca enumerazione delle **aree escluse dalla definizione di bosco**, valevole per le materie di competenza esclusiva dello Stato.

Ai sensi del comma 4 del precedente articolo 3, le regioni e le province autonome - per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche - hanno facoltà di adottare definizioni integrative della locuzione "aree escluse dalla definizione di bosco" di cui all'articolo in commento, a condizione che non ne risulti diminuito il livello di tutela e conservazione assicurato ai boschi, alle selve e alle foreste (i tre termini sono, infatti, equiparati) come presidio fondamentale della qualità della vita.

Il comma 3 del medesimo articolo 3, per le materie di competenza esclusiva dello Stato, definisce con il termine "bosco" "le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento".

Anche tale definizione è suscettibile di integrazione da parte delle regioni e delle province autonome nei limiti del rispetto del livello di tutela e conservazione assicurato alle foreste.

In particolare, il **comma 1** ricomprende tra le **aree escluse dalla definizione di bosco**:

- **le formazioni forestali di origine artificiale**, realizzate su terreni agricoli, anche in conseguenza dell'adesione a misure agro-ambientali o nell'ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell'Unione europea (lettera a));

- **l'arboricoltura da legno**, come definita dall'articolo 3, comma 2, lettera o) (lettera b));

- **gli spazi verdi urbani**, quali i giardini pubblici e privati, **le alberature stradali**, i **vivai**, **gli arboreti da seme**, **le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale**, **gli impianti di frutticoltura** e **le altre produzioni arboree agricole**, **le siepi**, **i filari** e **i gruppi di piante arboree** (lettera c));

- **le aree soggette a misure e piani di eradicazione** in attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014 (lettera d)).

Il regolamento (UE) n. 1143/2014 reca disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

La predetta enumerazione **fa salvo quanto previsto dai piani paesaggistici disciplinati dagli articoli 143 e 156 del codice dei beni culturali e del paesaggio**, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

Il piano paesaggistico di cui all'art. 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio comprende, tra l'altro, la ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche.

L'articolo 156 reca disciplina della verifica di conformità dei piani paesaggistici alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché norme per l'adeguamento dei piani medesimi.

Il **comma 2** fornisce una ulteriore enumerazione delle **aree escluse dalla definizione di bosco**, valevole per le materie di competenza esclusiva dello Stato ed **esclusivamente ai seguenti fini: il ripristino delle attività agricole e pastorali; il restauro delle preesistenti edificazioni**, senza aumenti di volumetrie e superfici e senza edificazione di nuove costruzioni.

Tale enumerazione, che fa salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del codice dei beni culturali e del paesaggio (cfr. *supra*), comprende:

- le **formazioni di specie arboree**, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione, anche in conseguenza dell'abbandono colturale o di preesistenti attività agrosilvopastorali, che rispondano alla seguente condizione: **essere state riconosciute meritevoli di tutela e ripristino** dal piano paesaggistico regionale ovvero, nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, dalle strutture regionali competenti in materia agrosilvopastorale, ambientale e paesaggistica e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, conformemente ai criteri minimi nazionali definiti ai sensi dell'articolo 7, comma 11, nonché fatti salvi i territori già tutelati per subentrati interessi naturalistici (lettera a));

Il comma 11 dell'art. 7 del provvedimento in esame prevede che, con decreto interministeriale adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, vengano adottate disposizioni quadro per la definizione di criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti, con riferimento alle superfici di cui alla lettera in esame.

- le superfici di cui alla lettera a) individuate come **paesaggi rurali di interesse storico** e inserite nel "Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali", istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 (lettera b));

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 - "Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135" - organizza il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in 3 Dipartimenti, uno dei quali corrispondente al Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, cui sono attribuiti i compiti di esercitare le competenze del Ministero in materia di politiche di mercato nel settore agricolo e agroalimentare, di curare i rapporti con l'Unione europea nella fase di formazione e di attuazione della normativa comunitaria del Consiglio, del Parlamento e della Commissione, e di promuovere la tutela degli interessi forestali nazionali (art. 2).

Con precedente [decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17070 del 19 novembre 2012](#), è stato istituito l'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, presieduto dal Ministro delle politiche agricole, e tra i cui membri figura, in qualità di vice presidente, il Capo del suddetto Dipartimento.

Con il medesimo decreto ministeriale n. 1707/2012 è stato anche istituito il "Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali", il quale consente all'Osservatorio di espletare le funzioni ad esso attribuite.

- i **manufatti e i nuclei rurali già edificati che siano stati abbandonati e colonizzati da vegetazione arborea** o arbustiva a qualunque stadio d'età (lettera c)).

Il **comma 3** dispone che le **fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 continuino ad essere considerate bosco** fino all'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attività agricole e pastorali autorizzati dalle strutture competenti.

L'**articolo 6** disciplina la **programmazione e pianificazione forestale**.

Il **comma 1** concerne la '**Strategia forestale nazionale**', che - in attuazione dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame, nonché degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo (specie in riferimento alla Strategia forestale dell'Unione europea) - definisce gli indirizzi nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere. La Strategia forestale nazionale è valida 20 anni ed è soggetta a revisione e aggiornamento quinquennale.

In particolare, il comma in esame stabilisce che la predetta Strategia venga approvata con **decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali**, di **concerto con** il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dello sviluppo economico, **d'intesa** con la Conferenza Stato-regioni-province autonome di Trento e Bolzano.

Si segnala che non è previsto un termine per l'emanazione di tale decreto ministeriale.

Il **comma 2** precisa che le regioni e le province autonome individuano i propri obiettivi e definiscono le relative linee d'azione in coerenza con la Strategia forestale nazionale adottata ai sensi del comma 1. A tal fine, le regioni e le province autonome adottano Programmi forestali regionali e provvedono a revisionarli periodicamente in considerazione delle strategie, dei criteri e degli indicatori da esse individuati tra quelli contenuti nella Strategia forestale nazionale. L'adozione dei Programmi regionali è effettuata in relazione alle specifiche esigenze socio-economiche, ambientali e paesaggistiche, nonché alle necessità di prevenzione

del rischio idrogeologico, di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico.

Il **comma 3** prevede che, nell'ambito di comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive o amministrative, le **regioni** e le **province autonome** predispongano **piani forestali di indirizzo territoriale**. Tali piani sono finalizzati all'individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvopastorali, al coordinamento delle attività necessarie alla loro tutela e gestione attiva, nonché al coordinamento degli strumenti di pianificazione forestale di cui al successivo comma 6. Si precisa che tale attività può essere svolta anche in accordo tra più Regioni, province autonome ed enti locali, in coerenza con quanto previsto dai piani paesaggistici regionali.

Il **comma 4** stabilisce l'applicabilità delle misure di semplificazione di cui al punto A.20 dell'Allegato A del [D.P.R. n. 31 del 2017 - Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata](#) - all'approvazione dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui al precedente comma 3.

Il richiamato Allegato A (di cui all'art. 2, comma 1, del citato DPR n. 31 del 2017) elenca gli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica. In particolare, il punto A.20. reca, nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera c) del [Codice dei beni culturali e del paesaggio](#), il seguente elenco: pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore; interventi di contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale. Si ricorda che il richiamato articolo 149, co. 1, lettera c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, disciplina gli Interventi non soggetti ad autorizzazione, stabilendo che l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146 (autorizzazione paesaggistica), dall'articolo 147 (Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali) e dall'articolo 159 (autorizzazione in via transitoria) non è comunque richiesta: per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Il **comma 5** stabilisce in capo alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dell'interesse comune, il compito di garantire e curare l'**applicazione dei piani forestali di indirizzo territoriale**, anche attraverso forme di sostituzione diretta o di affidamento della gestione delineate dal successivo articolo 12. Il comma in esame individua gli elementi necessari che le regioni e le province autonome sono tenute a definire con i piani forestali di indirizzo territoriale:

a) le priorità di intervento necessarie alla tutela, alla gestione e alla valorizzazione ambientale, economica e socio-culturale dei boschi e dei pascoli ricadenti all'interno del territorio sottoposto a pianificazione; le destinazioni d'uso delle superfici silvopastorali, i relativi obiettivi e gli indirizzi di gestione;

b) il coordinamento tra i diversi ambiti e livelli di programmazione e di pianificazione territoriale e forestali vigenti, in conformità con i piani paesaggistici regionali e con gli indirizzi di gestione delle aree naturali protette, nazionali e regionali, di cui all'articolo 2 della [L. n. 394 del 1991](#) (Legge quadro sulle aree protette), e dei siti della Rete ecologica ([Rete Natura 2000](#)) istituita ai sensi della [Direttiva 92/43/CEE](#) (cd. Direttiva 'Habitat') relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Si ricorda - in estrema sintesi - che la richiamata Direttiva mira a garantire la biodiversità dell'Unione europea, impegnandosi a conservare:

- gli habitat naturali;
- la flora e la fauna selvatiche.

La Direttiva istituisce, altresì, la rete [«Natura 2000»](#), la più ampia rete ecologica a livello globale. Natura 2000 comprende zone speciali di conservazione, designate dai paesi dell'UE nel quadro della presente direttiva. La rete include anche le zone di protezione speciale, classificate ai sensi della [Direttiva Uccelli \(Direttiva 2009/147/CE\)](#)

c) gli interventi strutturali e infrastrutturali al servizio del bosco, compresa la localizzazione della rete di viabilità forestale di cui all'articolo 9, e le azioni minime di gestione, governo e trattamento necessari alla tutela e valorizzazione dei boschi e allo sviluppo delle filiere forestali locali;

d) gli indirizzi di gestione silvopastorale per la redazione degli strumenti di pianificazione di cui al successivo comma 6.

Il **comma 6** stabilisce che le regioni e le province autonome promuovano, in attuazione dei Programmi forestali regionali (di cui al comma 2) e coordinatamente con i piani forestali di indirizzo territoriale (di cui al comma 3), per le proprietà pubbliche e private, la redazione di **piani di gestione** forestale o di strumenti equivalenti, riferiti a un ambito aziendale o sovrazionale di livello locale, quali strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali. Per l'approvazione dei piani di gestione forestale, qualora conformi ai piani forestali di indirizzo territoriale, **non è richiesto il parere del Soprintendente** per la parte inerente la **realizzazione o l'adeguamento della viabilità forestale** di cui al già richiamato punto A.20 dell'Allegato A del D.P.R. n. 31 del 2017.

Il **comma 7** stabilisce che vengano dettate disposizioni quadro per la definizione dei criteri minimi nazionali di elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale (di cui al comma 3) e dei piani di gestione forestale, o strumenti equivalenti (di cui al comma 6), al fine di armonizzare le informazioni e permetterne una informatizzazione su scala nazionale. Si prevede che le richiamate **disposizioni quadro** vengano adottate con **decreto del Ministro delle politiche agricole**, di **concerto con** il Ministro dei beni e delle attività

culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e **d'intesa** con la Conferenza Stato-regioni-province autonome di Trento e Bolzano. Le regioni e le province autonome sono chiamate ad adeguarsi alle predette disposizioni quadro entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma in esame.

Si segnala che non è previsto un termine per l'emanazione di tale decreto ministeriale.

Il **comma 8** precisa che le regioni e le province autonome, conformemente a quanto stabilito dal comma precedente, definiscono i criteri di elaborazione, attuazione e controllo dei piani forestali di indirizzo territoriale (di cui al comma 3) e dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti (di cui al comma 6). Esse definiscono, altresì, i tempi minimi di validità degli stessi e i termini per il loro periodico riesame, garantendo che la relativa redazione e attuazione, venga affidata a soggetti di comprovata competenza professionale.

Il **comma 9** stabilisce che, con il fine di promuovere la pianificazione forestale e incentivare la gestione attiva razionale del patrimonio forestale, le regioni e le province autonome possano prevedere un accesso prioritario ai finanziamenti pubblici per il settore forestale a favore delle proprietà pubbliche e private e dei beni di uso collettivo e civico dotati di piani di gestione forestale o di strumenti di gestione forestale equivalenti

Infine, il **comma 10** statuisce che, per l'elaborazione degli indirizzi quadro per la tutela e la gestione dei paesaggi rurali e tradizionali iscritti nel Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali e ricadenti nei Piani forestali di indirizzo territoriale elaborati dalle regioni, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvalga dell'**Osservatorio nazionale del paesaggio rurale**, istituito ai sensi del D.P.C.M. n. 105 del 2013. Il comma in esame reca la **clausola di invarianza finanziaria**, nel precisare come dall'attuazione della disposizione in esame si faccia fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 7** reca la disciplina delle **attività di gestione forestale** e consta di **13 commi**.

Ai fini dell'applicazione del decreto in esame, il **comma 1** reca la **definizione** delle '**attività di gestione forestale**', da intendersi come tutte le pratiche selvicolturali a carico della vegetazione arborea e arbustiva, gli interventi culturali di difesa fitosanitaria, i rimboschimenti e gli imboschimenti, nonché gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica.

Le predette 'attività di gestione forestale' devono essere, ai sensi del **comma 2**, sostenute e promosse dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

In base al **comma 3**, le regioni e le province autonome devono definire ed attuare le pratiche selvicolturali più idonee alle tipologie forestali, alla forma di governo e trattamento del bosco, alle necessità socioeconomiche locali, di tutela del suolo, dell'ambiente e del paesaggio, alle esigenze di fruizione e uso pubblico del patrimonio forestale anche in continuità con le pratiche silvopastorali tradizionali o ordinarie.

Il **comma 4** precisa che le **regioni e le province autonome** disciplinano, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo in esame, le attività di gestione forestale coerentemente con le specifiche misure in materia di conservazione di habitat e specie di interesse europeo e nazionale. La disposizione in esame si applica, ove non già autonomamente disciplinate, anche alle superfici forestali ricadenti all'interno delle **aree naturali protette** di cui all'articolo 2 della [L. n. 394 del 1991](#) (Legge quadro sulle aree protette), o all'interno dei siti della [Rete Natura 2000](#) e di altre aree di particolare pregio e interesse da tutelare.

La formulazione della previsione potrebbe essere chiarita, anche con riferimento alla dizione riferita ad 'altre aree di particolare pregio e interesse da tutelare', al fine di definire la portata della prevista possibile deroga alla disposizione in esame.

Il **comma 5** stabilisce che, nell'ambito delle attività di gestione forestale di cui al comma 1, si applichino le seguenti disposizioni selvicolturali secondo i criteri di attuazione e garanzia stabiliti dalle regioni e dalle province autonome:

a) divieto assoluto della pratica selvicolturale del taglio a raso dei boschi, fatti salvi gli interventi urgenti disposti dalle regioni ai fini della difesa fitosanitaria, del ripristino post-incendio o per altri motivi di rilevante e riconosciuto interesse pubblico, a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco;

b) divieto assoluto della pratica selvicolturale del taglio a raso nei boschi di alto fusto e nei boschi cedui, fatti salvi gli interventi previsti dai piani di gestione forestale o dagli strumenti equivalenti, purché siano trascorsi almeno 5 anni dall'ultimo intervento, sia garantita un'adeguata distribuzione nello spazio delle tagliate al fine di evitare contiguità tra le stesse, e a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco;

c) divieto assoluto della conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni e volti al mantenimento del governo a ceduo in presenza di adeguata capacità di rigenerazione vegetativa, anche a fini ambientali, paesaggistici e di difesa fitosanitaria, nonché per garantire una migliore stabilità idrogeologica dei versanti.

Il **comma 6** statuisce che le regioni e le province autonome individuino, nel rispetto delle norme nazionali e

regionali vigenti, gli interventi di ripristino obbligatori da attuare in caso di **violazioni** delle norme che disciplinano le attività di gestione forestale, comprese le modalità di sostituzione diretta o di affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica, dei lavori di ripristino dei terreni interessati dalle violazioni, anche previa occupazione temporanea e comunque senza obbligo di corrispondere alcuna indennità. Nel caso in cui dalle predette violazioni derivi un danno o un danno ambientale ai sensi della [Direttiva 2004/35/CE](#), dovrà procedersi a ripararlo ai sensi della medesima direttiva e della normativa di recepimento.

Si ricorda che l'Italia ha recepito la direttiva con il [Decreto legislativo n. 152/2006](#), c.d. Codice dell'Ambiente. I principali obiettivi della direttiva 2004/35/CE sono la **prevenzione** e la **riparazione** del danno ambientale, mediante l'istituzione di un quadro per la responsabilità ambientale basato sul principio "chi inquina paga". In particolare, rendendo coloro che hanno danneggiato l'ambiente responsabili della riparazione del danno, la direttiva delinea un sistema volto ad incentivare l'adozione di interventi in via preventiva, al fine di evitare i danni all'ambiente.

La direttiva 2004/35/CE si applica ai danni alla biodiversità (alle specie e agli habitat naturali protetti), alle acque e al terreno causati dalle attività professionali pericolose, attribuendo agli operatori che svolgono tali attività una **responsabilità oggettiva** dei danni causati; in base a ciò, indipendentemente dal fatto di aver commesso o meno errori, essi dovranno prendere le necessarie misure riparatrici e sostenere tutti i costi attinenti ai danni. Il regime di responsabilità si estende a tutte le risorse idriche dell'Unione, così come sono state definite nella direttiva quadro sull'acqua, nonché a tutte le forme di contaminazione del suolo che rischiano di mettere a repentaglio la salute umana. Agli operatori che svolgono attività professionali diverse da quelle pericolose, la direttiva attribuisce invece una **responsabilità per colpa**, applicabile quindi solo in caso di errore o di negligenza. Saranno le autorità competenti ad individuare gli operatori responsabili del danno, a valutare l'entità dello stesso e a determinare le misure riparatrici. In caso di inazione da parte degli operatori responsabili, le misure di prevenzione o riparatrici potranno essere adottate dalle autorità competenti. La direttiva prevede inoltre l'istituzione, da parte degli Stati membri, di misure di garanzia finanziaria (ad es. assicurazioni) per consentire agli operatori di assolvere alle responsabilità ad essi incombenti. Contempla poi la possibilità per le persone fisiche o giuridiche interessate dal danno di presentare una richiesta di intervento alle autorità competenti e di avviare eventuali ricorsi. La direttiva non si applica ai danni ambientali rientranti in alcune Convenzioni internazionali (ad es. in materia di inquinamento da idrocarburi o da carburante di navi) e ai danni nucleari. In materia di applicazione del principio 'chi inquina paga', si ricorda come la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ([Causa C-534/13, sentenza del 4 marzo 2015](#)) abbia stabilito come il suddetto principio, fissato dalle Direttive UE, ammetta per ciascuno Stato di mantenere livelli di autonomia in relazione alla disciplina di talune fattispecie. In particolare, nella fattispecie in discussione, si è ritenuta conforme al dettato della direttiva europea la legge italiana, secondo la quale, nella lettura delle disposizioni in rilievo, non risulta imposto al proprietario di un terreno di avviare azioni di ripristino (bonifica e/o riparazione) su un sito inquinato a seguito di danno ambientale, ove il proprietario non sia il diretto responsabile di tale inquinamento, prevedendosi invece la sola responsabilità patrimoniale per le spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente, nel limite del valore di mercato del sito determinato dopo l'esecuzione degli interventi stessi. Soffermandosi sulle nozioni in materia di responsabilità ambientale e sulla necessità della sussistenza di un nesso causale tra l'attività dell'operatore e il danno ambientale, la Corte ha quindi precisato che le persone diverse dagli operatori non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva in materia di danno ambientale e che, quando non può essere accertato alcun nesso causale tra il danno ambientale e l'attività dell'operatore, si rientra nell'ambito del diritto nazionale e non già nel diritto dell'Unione.

Il **comma 7** precisa che, in attuazione del [Regolamento \(UE\) n. 1143/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, è vietata la sostituzione dei soprassuoli di specie forestali autoctone con specie esotiche. Il comma in esame specifica, altresì, che le regioni e le province autonome favoriscono la **rinaturalizzazione degli imboschimenti artificiali e la tutela delle specie autoctone rare e sporadiche**, nonché il rilascio di piante ad invecchiamento indefinito e di necromassa in piedi o al suolo, senza compromettere la stabilità delle formazioni forestali e in particolare la loro resistenza agli incendi boschivi.

Il **comma 8** stabilisce che le **regioni e le province autonome**, coerentemente con quanto previsto dalla Strategia forestale dell'Unione europea, **possono promuovere sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE)** generati dalle attività di gestione forestale sostenibile e dall'assunzione di specifici impegni silvoambientali informando e sostenendo i proprietari, i gestori e i beneficiari dei servizi nella definizione, nel monitoraggio e nel controllo degli accordi contrattuali.

Il **comma 9** fissa i **principi e criteri generali** nel cui rispetto deve avvenire la promozione di sistemi PSE di cui al precedente comma 8. Essi sono:

- a) la volontarietà dell'accordo, che dovrà definire le modalità di fornitura e di pagamento del servizio;
- b) l'addizionalità degli interventi oggetto di PSE rispetto alle condizioni ordinarie di offerta dei servizi;
- c) la permanenza delle diverse funzioni di tutela ambientale presenti prima dell'accordo.

Il **comma 10** sancisce l'ascrivibilità a buona pratica forestale delle pratiche selvicolturali previste dagli strumenti di pianificazione forestale vigenti, condotte senza compromettere la stabilità delle formazioni forestali e comunque senza il ricorso al taglio raso nei governi ad alto fusto, finalizzate ad ottenere la rinnovazione naturale del bosco, la conversione del governo da ceduo ad alto fusto e il mantenimento al governo ad alto fusto. Le predette pratiche selvicolturali sono assoggettabili agli impegni silvoambientali di cui al comma 8.

Il **comma 11** prevede l'adozione di **disposizioni quadro** per la definizione di criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti per le superfici di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) del provvedimento in esame. Tali disposizioni quadro devono essere

adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni-province autonome di Trento e Bolzano. Si prevede che regioni e le province autonome si adeguino alle predette disposizioni quadro entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma in esame.

Si segnala che non è previsto invece un termine per l'emanazione del decreto ministeriale.

Il **comma 12** stabilisce che, con i **piani paesaggistici regionali**, ovvero con **accordi di collaborazione stipulati tra le regioni e i competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo** ai sensi dell'articolo 15 della [L. n. 241 del 1990\[8\]](#), vengano concordati gli interventi previsti e autorizzati dalla normativa in materia, riguardanti le pratiche selvicolturali, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell'articolo 136 del [Codice dei beni culturali e del paesaggio](#), e ritenuti **paesaggisticamente compatibili** con i valori espressi nel provvedimento di vincolo. Predetti interventi vengono definiti nel rispetto delle linee guida nazionali di individuazione e di gestione forestale delle aree ritenute meritevoli di tutela, da adottarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni-province autonome di Trento e Bolzano.

Il richiamato articolo 136 del [Codice dei beni culturali e del paesaggio](#) disciplina gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, stabilendo che sono soggetti alle disposizioni del Titolo I (*Tutela e valorizzazione*) per il loro notevole interesse pubblico:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Il citato articolo 15 della legge sul procedimento amministrativo disciplina gli Accordi fra pubbliche amministrazioni, prevedendo che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune: la stipula, dal 30 giugno 2014, deve avvenire mediante sottoscrizione con firma digitale o altra firma elettronica, a pena della nullità degli stessi.

Infine il **comma 13** stabilisce che, per gli effetti di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del [Codice dei beni culturali e del paesaggio](#), i tagli, le cure e gli interventi colturali, incluse le pratiche del taglio a raso alle condizioni e nei limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, eseguiti in conformità al provvedimento in esame e alle specifiche norme regionali vigenti, siano considerati 'pratiche selvicolturali' ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) dello schema in commento (ovvero: tagli, cure e interventi colturali, volti all'impianto, alla coltivazione, al trattamento e all'utilizzazione dei boschi).

Il richiamato articolo 149, co. 1, lettera c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, disciplina gli Interventi non soggetti ad autorizzazione, stabilendo che l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146 (autorizzazione paesaggistica), dall'articolo 147 (Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali) e dall'articolo 159 (autorizzazione in via transitoria) non è comunque richiesta: 'per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia'.

L'**articolo 8** reca la **disciplina della trasformazione del bosco e opere compensative** e consta di **7 commi**.

Il **comma 1** stabilisce che ogni intervento comportante l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all'articolo 7, comma 1, del provvedimento in esame, costituisce trasformazione del bosco.

Il **comma 2 vieta ogni intervento di trasformazione del bosco** che determini un danno o un danno ambientale ai sensi della già citata [Direttiva 2004/35/CE](#) e della relativa normativa di recepimento (in Italia, il citato [D. Lgs. n. 152 del 2006](#)) e che non sia stato preventivamente autorizzato - ove previsto - ai sensi dell'articolo 146 del [Codice dei beni culturali e del paesaggio](#), delle disposizioni dei piani paesaggistici regionali, ovvero ai fini del ripristino delle attività agricole tradizionali, sempre che la trasformazione del bosco sia compatibile con le esigenze di difesa idrogeologica, di stabilità dei terreni, di regime delle acque, di difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, di conservazione della biodiversità e di tutela della pubblica incolumità.

Il **comma 3** precisa che la trasformazione del bosco disposta nel rispetto del presente articolo deve essere **compensata** a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione. Le **regioni e le province autonome** sono chiamate a stabilire i criteri di definizione delle opere e dei servizi di compensazione per gli interventi di trasformazione del bosco, nonché gli interventi di ripristino obbligatori da applicare in caso di eventuali violazioni all'obbligo di compensazione. La trasformazione del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai sensi del precedente comma 2, deve essere oggetto di riparazione ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa di recepimento.

Il **comma 4** elenca le opere e i servizi attraverso cui è possibile realizzare le compensazioni di cui al comma 3 per la trasformazione del bosco non determinante un danno o un danno ambientale, quali:

- a) miglioramento e restauro dei boschi esistenti, nonché del paesaggio forestale in ambito rurale;
- b) rimboschimenti e creazione di nuovi boschi su terreni non boscati e in aree con basso coefficiente di boscosità, tramite l'utilizzo di specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale e certificata, anche al fine di ricongiungere cenosi forestali frammentate e comunque in conformità alle disposizioni del [D. Lgs. n. 386 del 2003](#), attuativo della [direttiva 1999/105/CE](#) del Consiglio del 22 dicembre 1999 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. I nuovi boschi realizzati a seguito degli interventi di compensazione sono equiparati a bosco;
- c) sistemazioni idraulico-forestali o idraulico-agrarie o realizzazione e sistemazione di infrastrutture forestali al servizio del bosco e funzionali alla difesa idrogeologica del territorio, che rispettino i criteri e requisiti tecnici adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del provvedimento in esame;
- d) prevenzione di incendi boschivi e di rischi naturali e antropici;
- e) altre opere, azioni o servizi compensativi di utilità forestale volti a garantire la tutela e valorizzazione socio-economica, ambientale e paesaggistica dei boschi esistenti o il riequilibrio idrogeologico nelle aree geografiche più sensibili.

Il **comma 5** prevede che i richiedenti l'autorizzazione alla trasformazione del bosco presentino i progetti delle opere o dei servizi compensativi alle regioni e alle province autonome, le quali individuano le aree dove dovrà essere effettuato l'intervento a cura e spese del destinatario.

La formulazione potrebbe essere chiarita posto che il soggetto 'destinatario' sembra essere il soggetto richiedente l'autorizzazione.

Ove non diversamente previsto dalla legislazione regionale e provinciale, tali aree sono individuate all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco. Ai fini dell'esecuzione degli interventi compensativi, le regioni e le province autonome prevedono la prestazione di adeguate garanzie.

Il **comma 6** statuisce che, in luogo dell'esecuzione diretta degli interventi compensativi, le regioni e le province autonome possano prevedere, relativamente agli interventi di trasformazione del bosco non determinanti danno o danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE, che il soggetto autorizzato versi in uno specifico **fondo forestale regionale** una quota almeno corrispondente all'importo stimato dell'opera o al servizio compensativo previsto. Si prevede, altresì, che le regioni e le province autonome destinino tale somma alla realizzazione degli interventi di cui al comma 4, anche se ricadenti in altri bacini idrografici, considerando gli eventuali aspetti sperequativi tra l'area in cui è realizzata la trasformazione del bosco e gli interventi compensativi.

Infine il **comma 7** precisa che i **boschi aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche**, individuati e riconosciuti dalle regioni e dalle province autonome, **non possano essere trasformati** e non possa essere mutata la destinazione d'uso del suolo, fatti salvi i casi legati a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, nonché le disposizioni della direttiva 2004/35/CE e del D. Lgs. n. 152 del 2006.

L'**art. 9** reca la **disciplina della viabilità forestale e delle opere connesse alla gestione del bosco**. A tale riguardo il comma 1 richiama la definizione di "viabilità forestale e silvo-pastorale" di cui all'art. 3, co. 2, lett. f) del presente schema di decreto, che include "le strade, piste, piazzole e opere vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, funzionali a garantire il governo del territorio, la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica del patrimonio forestale, nonché le attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi". Il comma in esame - riprendendo, almeno in parte, tale definizione posta dall'art. 2 - specifica che sono riconducibili alla viabilità in oggetto sia le opere a carattere **permanente** chiuse al transito ordinario, sia le opere a carattere **temporaneo** dedicate ai singoli interventi selvicolturali e al trasferimento dei prodotti forestali dal luogo di raccolta alle strade della viabilità ordinaria ovvero forestale e silvo-pastorale di carattere permanente. La viabilità forestale e silvo-pastorale (**comma 2**) deve garantire tutti i compiti di interesse pubblico e, in particolare:

- le normali attività agro-silvo-pastorali
- la tutela e la gestione attiva del territorio
- le attività di contrasto agli incendi boschivi
- il pronto intervento contro eventi calamitosi di qualsiasi tipo
- la vigilanza e il soccorso
- la conservazione del paesaggio tradizionale
- la salvaguardia ambientale
- le attività professionali, didattiche e scientifiche.

In ordine agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico costruttive, il **comma 3** demanda la **definizione delle norme quadro** ad un **decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali**, adottato di **concerto** con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e **d'intesa** con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai sensi del **comma 4 le regioni e le province autonome sono**

chiamate a conformarsi alle norme quadro entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

Si segnala che non è invece previsto un termine per l'emanazione del decreto ministeriale.

L'art. 10 reca disciplina della promozione ed esercizio delle attività selvicolturali di gestione, materie attualmente disciplinate dagli articoli 6 e 7 e 8 del d.lgs. n. 227 del 2001, di cui lo schema propone l'abrogazione. Esso demanda alle regioni e alle province autonome **l'attività di promozione delle imprese**, anche con riferimento alla **formazione del personale**, che operano nei seguenti settori:

- forestale e ambientale,
- della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali,
- gestione, difesa, tutela del territorio
- delle sistemazioni idraulico-forestali.

A tal fine, secondo i **commi 2 e 3, le regioni e le province autonome istituiscono appositi albi**, suddivisi per tipologia di prestazione e capacità tecnico-amministrative. Possono iscriversi le imprese, in forma singola o associata, che eseguono lavori o forniscono servizi nei settori sopra elencati e siano in possesso di requisiti generali, professionali o tecnici per lo svolgimento di tali funzioni. Tali imprese possono essere partecipate anche dai proprietari di aree agrosilvopastorali. Si applicano comunque le norme sui **motivi di esclusione** di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione previsti dall'art. 80 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016).

Si ricorda che l'articolo 80 del Codice reca la lista dei reati che, in caso di condanna definitiva (o patteggiamento) emessa nei confronti del titolare o altri specifici rappresentanti dell'impresa (individuati dal comma 3), determinano l'esclusione dalla gara. Tra i reati che determinano l'esclusione dalla gara il comma 1 dell'articolo 80 include: le fattispecie di associazione a delinquere e associazione di stampo mafioso nonché associazione finalizzata a taluni reati quali il traffico di stupefacenti, il contrabbando di tabacchi e il traffico di rifiuti; numerosi reati contro la pubblica amministrazione; frode a danno degli interessi finanziari europei (con rinvio all'articolo 1 della relativa Convenzione); delitti di terrorismo, anche internazionale; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio; finanziamento del terrorismo; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di persone; ogni delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la P.A. Sono previsti, dal comma 2, altri motivi di esclusione connessi, in particolare, a inottemperanze normativa antimafia.

La costituzione e l'articolazione degli albi da parte delle regioni e delle province autonome, nonché i criteri per la formazione professionale - definiti dalle stesse regioni e province ai sensi del successivo **comma 7**, con particolare riferimento ai requisiti minimi per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale in relazione alla loro natura e complessità -, devono rispettare i **criteri minimi nazionali** basati su **disposizioni quadro** dettate con **decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**, adottato **d'intesa** con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (come previsto dal **comma 8, lettere a) e b)**).

Si segnala che non è previsto un termine per l'emanazione del decreto ministeriale recante le disposizioni quadro.

Riguardo alla formazione professionale, il citato comma 8, lett. b), stabilisce che i criteri minimi nazionali devono essere coerenti con gli indirizzi europei.

Si segnala che sull'importanza della formazione insiste, ad esempio, la nuova Strategia forestale dell'unione europea ([COM\(2013\) 659 final/2](#), p. 4 e pp. 7 e 8, sugli orientamenti strategici).

Ai sensi del **comma 9** le regioni e le province autonome sono chiamate ad adeguarsi alle disposizioni quadro entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 8. Nelle more dell'emanazione del decreto - in relazione al quale non è stabilito un termine - elenchi o albi già istituiti mantengono la propria efficacia.

Il **comma 4** stabilisce che possono essere **concesse in gestione le superfici forestali pubbliche alle imprese iscritte agli albi o ad altri soggetti pubblici e privati**, individuati attraverso **procedure ad evidenza pubblica**, nel rispetto delle norme vigenti. Le regioni e le province autonome dettano le norme per regolare tali procedure, finalizzate alla gestione attiva delle aree, comunque mantenendo inalterate la superficie, la stabilità ecosistemica, la destinazione economica e la multifunzionalità dei boschi.

Ai sensi del **comma 5** le regioni e le province autonome promuovono: l'associazionismo fondiario, la costituzione e la partecipazione a forme associative o contrattuali (consorzi forestali, cooperative ecc.) tra i proprietari e i titolari della gestione dei beni terrieri. È quindi valorizzata la **gestione associata** di piccole proprietà, demani, proprietà e usi civici delle popolazioni. Le presenti disposizioni sono dettate per incentivare la gestione attiva, il miglioramento di fondi incolti o abbandonati, la ricostituzione delle unità produttive sostenibili dal punto di vista economico, a fini occupazionali e di sostegno a nuove attività imprenditoriali.

Il **comma 6** stabilisce l'equiparazione agli imprenditori agricoli dei consorzi e delle cooperative che operano nel settore della selvicoltura in via esclusiva, anche nell'interesse di terzi (la nozione di "imprenditore agricolo" è definita dagli articoli 2135 del codice civile). Tale disposizione riprende quanto attualmente previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 227 del 2001.

Il **comma 10** prevede che siano **promosse da regioni e province autonome**: la **certificazione volontaria** della gestione forestale responsabile e la **tracciabilità dei prodotti forestali**, l'utilizzo di prodotti

forestali certificati nelle politiche di acquisto pubblico nonché la valorizzazione della **bioeconomia forestale** e delle **produzioni legnose e non legnose di qualità**, con particolare attenzione ai servizi ambientali forniti dagli ecosistemi forestali.

Il **comma 11** prevede che il MIPAAF - d'intesa con le regioni e le province autonome - intraprenda azioni contro il **commercio illegale dei legnami e dei prodotti in legno**. La norma richiama gli indirizzi internazionali in materia e:

- [il regolamento \(CE\) n. 2173/2005](#) del Consiglio del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea
- [il regolamento \(UE\) n. 995/2010](#) del Parlamento e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati
- articoli 7 e 10 del [decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177](#) recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato", rispettivamente in materia di assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri e attribuzione delle funzioni e di attribuzione alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza di specifiche funzioni del medesimo Corpo forestale.

Riguardo al sistema delle licenze FLEGT si veda la [pagina dedicata](#) sul sito MIPAAF e la Comunicazione congiunta del MIPAAF - Autorità competente e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in merito al sistema di licenze FLEGT (aggiornata al 18 settembre 2017) ivi reperibile.

Il **comma 12** reca la clausola di invarianza finanziaria relativa alle norme di attuazione del presente articolo 10. *Si osserva che l'art. 19 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento.*

L'**articolo 11** demanda alle **regioni e province autonome la valorizzazione economica dei prodotti forestali spontanei non legnosi** (ad uso alimentare e non). Esse inoltre sono chiamate a garantire la corretta gestione e la tutela della capacità produttiva del bosco, regolamentandone la raccolta. A tale riguardo si dovrà differenziare tra raccoglitore per autoconsumo e raccoglitore commerciale, coerentemente con le normative di settore (**comma 1**). I diritti di uso civico di raccolta dei prodotti forestali spontanei non legnosi sono equiparati alla raccolta occasionale non commerciale, qualora non diversamente previsto dal singolo uso civico (**comma 2**).

Sugli usi civici si veda il temaweb dedicato ai [domini collettivi](#).

L'**articolo 12** ha come oggetto la sostituzione della gestione ed il conferimento delle superfici forestali, materia finora regolata dall'articolo 5 del [decreto legislativo n. 227/2001](#).

Il **comma 1** assegna a **regioni e province autonome** il compito di **ripristinare condizioni di sicurezza** in caso di rischi e di instabilità ecologica dei boschi, nonché di **promuovere il recupero produttivo** di proprietà fondiaria frammentate e di terreni abbandonati oppure incolti o silenti.

Il **comma 2** stabilisce che gli interventi necessari per il ripristino o la valorizzazione agrosilvopastorale dei terreni saranno effettuati dai proprietari e dai possessori dei terreni, coordinandosi e accordandosi con gli enti competenti. Tuttavia, per i terreni silenti e per quelli abbandonati o incolti intorno ai quali non si raggiungano accordi in merito agli interventi da fare, il **comma 3** attribuisce a regioni e province autonome la facoltà di provvedere attraverso forme di sostituzione diretta o affidamento della gestione dei terreni in questione a imprese, consorzi, cooperative o altre forme associative, oppure ad altri soggetti pubblici o privati.

Si segnala, in proposito, che per la nozione di imprese, consorzi, cooperative o altre forme associative di cui sopra, il comma 3 richiama il comma 5 dell'articolo 10 dello schema in esame, comma non presente nella disposizione in parola, probabilmente riferendosi invece al terzo e ultimo comma di tale articolo 10.

La determinazione di chi riceverà in affidamento la gestione dei terreni avverrà mediante procedura di evidenza pubblica, con preferenza per l'imprenditoria giovanile.

Il **comma 4** delinea i criteri ai quali regioni e province autonome si atterranno nella definizione di criteri e modalità degli interventi (**lettera a**), nella definizione di accordi con i proprietari dei terreni ovvero delle eventuali procedure per la sostituzione diretta e l'affidamento della gestione nonché degli strumenti più idonei a fini della realizzazione degli interventi (**lettera b**), nella definizione di criteri e modalità per il calcolo ed il riconoscimento degli eventuali frutti, al netto dei costi sostenuti, derivati dagli interventi (**lettera c**).

Si osserva che il comma 4 menziona i proprietari dei terreni, mentre il comma 2 fa riferimento anche agli 'aventi titolo al possesso dei terreni', risultando opportuno un chiarimento sulla disposizione.

In tema di eventuali **frutti**, il **comma 5** consente a regioni e province autonome di accantonarli per un periodo massimo di **due anni** a partire dalla disponibilità di essi. Scaduto questo termine, ove non ci fossero richieste di liquidazione da parte dei legittimi proprietari delle superfici, le regioni e le province autonome potranno utilizzare i frutti al fine di realizzare opere e servizi di valorizzazione ambientale, paesaggistica, socioeconomica dei boschi, nell'ambito del bacino o dell'area da cui provengono i frutti. Le opere e servizi di valorizzazione, peraltro, dovranno prevedere attività di gestione e prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi boschivi, nonché interventi fitosanitari gravemente colpite da infestazioni.

L'**articolo 13** innova la disciplina relativa ai materiali forestali di moltiplicazione, attualmente dettata dal [decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386](#) recante Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla

commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione e, nella parte che riguarda lo studio e la conservazione della biodiversità forestale, dall'articolo 10 del [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227](#), attualmente recante Orientamento e modernizzazione del settore forestale.

La **Relazione illustrativa e la Relazione tecnica** rilevano entrambe che l'articolo in esame tiene conto di quanto stabilito dal [decreto legislativo n.177/2016](#) (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). La puntualizzazione deve intendersi riferita ai Centri carabinieri biodiversità di cui ai **commi 3 e 4 dell'articolo 13 dell'Atto in esame**, tenendo presente che il **decreto legislativo 177/2016** ha disposto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri.

Il **comma 1** si ricollega al decreto legislativo n. 386/2003 in quanto prevede che la provenienza del materiale di moltiplicazione sia certificata conformemente alle disposizioni recate da esso. Inoltre si prescrive, più in generale, che il materiale di moltiplicazione debba essere in condizioni fitosanitarie conformi alle normative di settore e che sia adeguato alle condizioni ambientali della stazione in cui viene impiantato.

Il **comma 2** è dedicato alla registrazione dei materiali forestali di moltiplicazione. I registri dei materiali di base saranno aggiornati dalle regioni e dalle province autonome, ciascuna per quanto riguarda il proprio territorio.

Si ricorda che, in base al vigente articolo 10 del decreto legislativo n. 386/2003, a suo tempo le regioni e le province autonome istituirono registri dei materiali di base, contenenti i dati specifici relativi a ciascuna unità di ammissione, mentre il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sulla base di tali registri, cura un registro nazionale. Ulteriori norme di dettaglio sui registri regionali o provinciali dei materiali di base si trovano nell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo 386/2003.

Il **comma 3** interessa i **centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale**. A tal fine, vengono riconosciuti i già esistenti centri di Pieve Santo Stefano, Peri e Bosco Fontana -che oggi sono inquadrati nell'Arma dei carabinieri, coerentemente con l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato da parte dell'Arma- e si prevedono l'individuazione ed il riconoscimento di **nuovi centri**, in aggiunta a quelli suddetti. Ciò avverrà per mezzo di un **decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare**, di **concerto** con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro della Difesa. Gli ulteriori centri saranno in numero e modalità sufficienti a rappresentare **zone ecologicamente omogenee**. A questi nuovi centri sarà riconosciuta la qualifica di Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale.

Si segnala che non è previsto un termine per l'emanazione di tale decreto ministeriale.

Secondo il **comma 4**, i centri attuali e i centri futuri sono abilitati a certificare ufficialmente le analisi sulla qualità dei semi forestali. Inoltre, possono coadiuvare le regioni e le province autonome per individuare aree di provenienza e materiali di base; a tale scopo, i centri possono collaborare con centri di ricerca e con istituzioni europee e nazionali operanti nel campo della conservazione delle risorse genetiche forestali.

Il **comma 5** concerne le funzioni della **Commissione tecnica** che, per mezzo dell'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 386/2003, fu istituita presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

In base alla sua norma istitutiva, la Commissione in parola assicura il supporto tecnico-scientifico e svolge funzioni di indirizzo e raccordo generale tra i soggetti istituzionali competenti nel settore dei materiali forestali di moltiplicazione, in particolare nei confronti degli organismi ufficiali.

Lo schema in esame incarica questa Commissione di redigere, conservare e aggiornare il **registro nazionale dei materiali di base**, tenuto dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, nonché di coordinare la filiera vivaistica forestale nazionale. Le modalità del coordinamento saranno definite da un futuro **decreto** del Ministero. L'**articolo 16** dello schema in esame, cui si rinvia, riscrive il menzionato articolo 14 del decreto legislativo n. 386/2003, che reca la disciplina generale sulla Commissione tecnica.

La vigente disciplina stabilisce, tra le altre cose, che la Commissione tecnica sia formata da nove membri (sulla cui designazione l'articolo 14 del decreto legislativo 386/2003 contiene ulteriori disposizioni, che per brevità qui vengono tralasciate) e duri in carica tre anni. Secondo la disciplina attuale, i membri della Commissione possono essere riconfermati al termine del mandato e percepiscono un gettone di presenza.

Il **comma 6** afferma che l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi dell'articolo avverrà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 14** attribuisce al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali alcune funzioni (**commi 1 e 2**), e attribuisce talune facoltà alle regioni e province autonome (**comma 3**). Il **quarto comma** pone la clausola di invarianza finanziaria.

Ai sensi del **comma 1**, il Ministero ha funzioni di **coordinamento e di indirizzo** delle politiche nazionali in materia di programmazione, pianificazione, gestione e valorizzazione del patrimonio forestale, oltre che di sviluppo delle filiere forestali. Tra le finalità di queste politiche vi sarà anche la **promozione degli interessi nazionali del settore a livello internazionale ed europeo**. Il ministero eserciterà le suddette funzioni in **accordo con le regioni**.

Si osserva che il testo del comma 1 non fa menzione delle province autonome.

Il **comma 2** stabilisce che le specifiche linee di programmazione, coordinamento e indirizzo in materia di

politica forestale nazionale elaborate dal Ministero dovranno dare attuazione alla Strategia forestale nazionale e armonizzarsi con la normativa europea e con gli impegni assunti in sede europea e internazionale.

Il **comma 3** dà alle regioni e alle province autonome la possibilità di promuovere, coordinandosi con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, la creazione di specifici **tavoli di settore o di filiera**, con finalità di coordinamento territoriale o settoriale per la tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio forestale e per lo sviluppo delle varie componenti che costituiscono le filiere forestali. Il Ministero potrà partecipare ai tavoli, per mezzo di un suo rappresentante.

Il **comma 4** reca la clausola di invarianza finanziaria; in riferimento al comma 3, si statuisce che i partecipanti agli eventuali tavoli di settore o di filiera non avranno diritto a compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese, comunque denominati.

L'**articolo 15** reca norme per il **monitoraggio**, le **statistiche**, la **ricerca** e l'**informazione** in materia. Viene adottata, a fini statistici, nel rispetto degli impegni internazionali e degli standard definiti dall'Unione europea e internazionali, la definizione di foresta dell'Istituto nazionale di statistica, utilizzata per l'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.

Al comma 2, si prevede che, in attuazione del principio di leale collaborazione, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove il coordinamento, l'armonizzazione e la digitalizzazione delle informazioni statistiche e cartografiche inerenti al patrimonio forestale, la gestione delle attività di settore e le sue filiere produttive, nonché delle informazioni di carattere ambientale inerenti la materia forestale, sentiti il Ministero dell'ambiente, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero dell'interno e di intesa con la Conferenza permanente Stato- Regioni e con l'**Istituto nazionale di statistica**. Inoltre, si prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuova l'elaborazione di criteri per la realizzazione della **cartografia forestale georiferita**, da rendere disponibile sul sito istituzionale del Ministero; ciò si prevede avvenga nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si ricorda che l'istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'UE ([INSPIRE](#), acronimo di *Infrastructure for Spatial Information in Europe*) finalizzata a consentire lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzo di dati geografici e ambientali interoperabili e di servizi legati a tali dati, è prevista dalla [direttiva 2007/2/UE](#) (c.d. direttiva INSPIRE) recepita in Italia con il [decreto legislativo n. 32 del 2010](#). Inoltre, l'accesso del pubblico all'informazione ambientale è previsto dalla Direttiva 2003/4/CE, recepita con decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 195.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone un **rapporto pubblico periodico** sullo stato del patrimonio forestale nazionale, del settore e delle sue filiere produttive, coerentemente con gli indicati standard europei ed internazionali, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e comunicato alle Camere. Il Ministero medesimo promuove poi l'attività di ricerca e sperimentazione in ambito forestale, in conformità ai Piano strategico per l'innovazione e la ricerca del settore agricolo, alimentare forestale e alle disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, in materia di Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura (**commi 3 e 4**).

Si prevede poi la possibile promozione da parte di regioni e province autonome, d'intesa con il MIPAF, di forme di coordinamento interregionale per lo scambio ed il riconoscimento dei programmi, dei titoli e dei crediti formativi nell'ambito della **formazione professionale e dell'aggiornamento tecnico** degli operatori del settore forestale, mentre il medesimo Ministero, anche d'intesa con le regioni e le province autonome, può promuovere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative e attività di **informazione e divulgazione pubblica** ed educative e comunicazione sul significato e ruolo del bosco, della gestione forestale, delle filiere produttive e dei servizi generati dalle foreste o della loro razionale gestione, in favore della società (commi 5 e 6).

L'**articolo 16** reca disposizioni di coordinamento, intervenendo sulla [legge 14 gennaio 2013, n. 10](#), recante norme per lo sviluppo degli spazi urbani, in particolare sull'articolo 7 della stessa, in materia di tutela e salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale, con il riferimento agli alberi monumentali dei boschi vetusti. Si interviene poi sul [decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386](#), recante attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, con una novella della disposizione inerente l'iscrizione dei cloni di pioppo, nonché con la sostituzione dell'articolo 14 in materia di Commissione tecnica, coordinata dal Ministero delle politiche agricole.

In particolare, ai fini del coordinamento con le norme vigenti, il **comma 1** prevede:

- l'inclusione tra le suddette tipologie anche dei "boschi vetusti" che vengono quindi inseriti nella rubrica dell'articolo (lettera a);
- l'introduzione del comma 1-bis che ne contiene una puntuale definizione (lettera b): si tratta di formazioni boschive naturali o artificiali che per età, forme, dimensioni, o per varie ragioni (storico, culturali, letterarie ecc) necessitano di una speciale azione di conservazione;
- la sostituzione del comma 2, relativo al censimento da parte dei comuni degli alberi monumentali. La

nuova formulazione include anche i boschi vetusti.

Con D.M., ai fini del censimento, sono recati i principi e criteri direttivi da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministeri dei beni culturali e dell'ambiente, nonché d'intesa con la Conferenza unificata.

Si segnala che viene eliminato il riferimento temporale per l'emanazione di tale D.M.

Affida poi al **Ministero delle politiche agricole** e non più al Corpo forestale dello Stato la **gestione dell'elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti redatto dalle regioni e dai comuni**. Conferma l'utilizzo dell'albo pretorio per dare pubblicità dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco ai fini di un possibile ricorso da parte di interessati avverso tale inserimento. L'elenco continuerà inoltre ad essere aggiornato periodicamente e sarà messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche delle collettività (lettera c);

- la sostituzione del comma 3, relativo alla redazione da parte delle regioni degli elenchi regionali sulla base della raccolta dei dati risultanti dal censimento dei comuni e degli elenchi comunali. Nella nuova formulazione viene inserito il riferimento ai boschi vetusti e al Ministero delle politiche agricole e forestali (e non più al Corpo forestale dello stato) quale organo al quale sono trasmessi gli elenchi regionali (lettera d).

Il **comma 2** modifica il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 e a tal fine:

- sostituisce il comma 4 dell'articolo 11, relativo all'iscrizione nei registri e alla gestione dei materiali di base (lettera a). In base alle modifiche introdotte la competenza dell'iscrizione dei cloni di pioppo al registro nazionale dei materiali di base ora ricade sull'Osservatorio nazionale per il pioppo, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, che sostituisce la Commissione nazionale per il pioppo, istituita con DPR 1° agosto 1969, attualmente responsabile. L'Osservatorio, che non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non prevedrà compensi o gettoni di presenza, indennità o emolumenti per i partecipanti, riferisce del proprio operato ad una Commissione tecnica, istituita dal nuovo articolo 14 (lettera c);

- sostituisce l'articolo 14, recante disciplina sulla Commissione tecnica. In linea con la disposizione vigente, prevede che la Commissione tecnica sia istituita con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, presso il suddetto Dicastero da cui è anche coordinata.

Si segnala che non è previsto un termine ai fini dell'emanazione del decreto.

La Commissione tecnica sostituisce la Commissione tecnico-consulativa di cui all'articolo 16 della legge 22 maggio 1973, n. 269. Supporta il Ministero nello svolgimento nelle funzioni di indirizzo e di raccordo tra i vari soggetti interessati, e continua a svolgere funzioni di verifica e aggiornamento di alcuni elementi previsti in modo specifico dal decreto, tra cui le modalità di raccolta dati, per citarne uno. Resta confermata la composizione a 9 membri dettagliatamente specificati. Rispetto alla norma vigente vi è un solo rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali (attualmente sono due) e due rappresentanti del Centro foresta e legno (CREA). Viene eliminato il riferimento al rappresentante dell'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura designato dalla Commissione nazionale per il pioppo. Infine i tre rappresentanti delle regioni e province autonome sono nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le Regioni e le Province autonome e non più dal suo Presidente. Gli altri membri provengono dal mondo scientifico e universitario (uno), dal Ministero dell'ambiente (uno), dai produttori privati (uno). I componenti della Commissione restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati. Le funzioni di segreteria senza diritto di voto continuano ad essere affidate ad un dirigente o ad un funzionario della competente struttura del Ministero, assieme a quelle di coordinamento. I membri della Commissione eleggono al proprio interno il loro Presidente e definiscono un regolamento di funzionamento. La nuova formulazione dell'articolo 14 non prevede membri supplenti. Inoltre, a differenza della norma vigente, ai membri **non spettano gettoni di presenza, emolumenti, né alcun tipo di rimborso spese** e le Amministrazioni di provenienza provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

- aggiorna il riferimento alla Comunità europea (ora Unione europea) nell'articolo 13 del decreto legislativo, recante disciplina sull'importazione ed esportazione dei materiali di moltiplicazione.

L'**articolo 17** prevede che le disposizioni del decreto legislativo in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

L'**articolo 18** abroga il decreto legislativo 28 maggio 2001, n. 227, recante le norme di Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.

L'**articolo 19** reca la clausola di **invarianza finanziaria**.

Relazioni e pareri allegati

Il provvedimento è munito di relazione illustrativa e relazione tecnica, di analisi tecnico normativa (A.T.N.) e di relazione di analisi di impatto della regolazione (A.I.R.)

Norma di delega

Lo schema in esame attua la delega contenuta nell'art. 5 della legge n. 154 del 2016, che ha previsto, per la semplificazione e il riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali, fatta salva la normativa prevista in materia di controlli sanitari, l'adozione, entro diciotto mesi, di uno o più decreti legislativi con i quali:

- raccogliere in un codice agricolo ed in eventuali appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia divise per settori omogenei
- e introdurre le modifiche necessarie alle predette finalità.

In particolare, si è previsto che la revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali avvenga in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, di cui al comma 1082 [dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale, con conseguente aggiornamento o con l'eventuale abrogazione del [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227](#) (lettera h).

La delega ha quindi indicato dettato la procedura per l'adozione dei decreti legislativi in parola, stabilendone l'invarianza finanziaria.

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi del Senato della Repubblica

Senato: Dossier n. 578

Camera: Atti del Governo n. 482

9 gennaio 2018

Senato Servizio Studi del Senato
Ufficio ricerche nei settori ambiente e territorio

Studi1@senato.it - 066706-2451

 SR_Studi

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
Ag0495